SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

n. 80

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 12 al 18 gennaio 1983)

INDICE

BERTONE, SEGA, BERTI: Per la liquidazione delle competenze dovute agli ex deportati politici (2856) (risp. GORIA, *ministro del tesoro*) *Pag.* 2047

CALICE: Per l'istituzione di una scuola materna statale a Pietrapertosa, in provincia di Potenza (3324) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) 2049

Per la sospensione del decreto ministeriale soppressivo del circolo didattico di Filiano (3325) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) 2049

CAROLLO: Per la revisione del progetto di creazione di un poligono di tiro permanente nei comuni di Geraci e Nicosia (3169) (risp. LAGORIO, *ministro della difesa*) 2050

GENOVESE: Sulla ventilata istituzione di un poligono militare di tiro a Mistretta (3215) (risp. LAGORIO, *ministro della difesa*) 2050

PINNA: Sulla mancata ricezione del secondo canale televisivo a Cala Gonone, in comune di Dorgali (3273) (risp. GASPARI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 2051

SCHIANO: Circa l'applicazione della legge cosiddetta « del precariato » (3182) (risposta FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) 2052

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI: Costo della campagna pubblicitaria promossa dal Ministero della difesa a sostegno dell'intervento militare italiano in Medio Oriente (3305) (risp. LAGORIO, *ministro della difesa*) 2053

BERTONE, SEGA, BERTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere:

se è informato del profondo disagio che esiste fra molti superstiti dei *lager* nazisti in quanto, malgrado il buon lavoro compiuto dalla Commissione speciale istituita per l'applicazione dei benefici previsti all'articolo 1 della legge n. 791 del 18 novembre 1980, a questo non corrisponde poi altrettanto impegno per liquidare le dovute competenze agli ex deportati politici, la cui età media si aggira ormai attorno ai 70 anni;

quali misure straordinarie e urgenti intende assumere per superare una situazione che determina fra gli ex deportati politici la convinzione che tale negativa situazione sia il risultato non solo delle lentezze burocratiche, ma anche di una premeditata volontà politica punitiva verso chi ha lottato per l'indipendenza e la libertà del nostro Paese.

(4 - 02856)

(21 aprile 1982)

RISPOSTA. — È da premettere che la legge 18 novembre 1980, n. 791, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 1980 ha, nell'articolo 1, previsto particolari benefici nei confronti dei cittadini italiani che siano stati deportati nei campi di sterminio nazisti.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

In particolare, oltre ad assicurare a detta categoria di cittadini il diritto al collocamento al lavoro, al godimento dell'assistenza medica, farmaceutica, climatica ed ospedaliera alle stesse condizioni previste per gli invalidi di guerra, viene istituito un assegno vitalizio pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale da concedersi agli ex deportati, cittadini italiani, che abbiano compiuto 50 anni se donne o 55 se uomini.

L'articolo 3 della citata legge n. 791 prevede che le domande per conseguire i suaccennati benefici devono essere sottoposte all'esame di una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro.

Ciò posto, si fa presente che la commissione suddetta, la quale ha dato l'avvio ai propri lavori nel giugno 1981, ha trasmesso alla Direzione generale delle pensioni di guerra le delibere adottate, con i relativi fascicoli, nell'ultimo trimestre dell'anno. Poichè tali delibere non contenevano alcuno specifico riferimento al riconoscimento del diritto all'assegno vitalizio nè, a maggior ragione, alla decorrenza del beneficio stesso, si è reso necessario, da parte della Direzione generale predetta, concordare con i membri della commissione le modalità ed i contenuti delle delibere stesse ai fini di una loro puntuale applicazione.

Soltanto in data 5 gennaio 1982 la commissione ha adottato una delibera integrativa di massima, sicchè la Direzione generale delle pensioni di guerra è stata posta in grado di porre in atto i provvedimenti di esecuzione.

Peraltro, talune perplessità sono sorte circa lo strumento attraverso il quale recepire, nell'ordinamento contabile statale, l'impegno e il pagamento della spesa deliberata dalla commissione.

Nel silenzio della legge in proposito si era ritenuto opportuno adottare la forma dell'autorizzazione di pagamento, a firma del primo dirigente, giusta l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; ma il relativo provvedimento non fu ammesso a registrazione da parte della Corte dei conti. Quest'ultima ha infatti ritenuto che il Ministero del tesoro dovesse emanare un provvedimento costitutivo del diritto dell'ex deportato a fruire dell'assegno vitalizio.

Allo scopo dunque di evitare ulteriori ritardi nella definizione delle pratiche in questione, la Direzione generale delle pensioni di guerra ha predisposto i provvedimenti nel senso richiesto dalla Corte dei conti.

Ciò premesso, la situazione applicativa della citata legge 18 novembre 1980, n. 791, alla data del 15 novembre 1982 è la seguente:

pratiche all'esame della commissione	n. 40.000
delibere concessive adottate dalla commissione	» 2.315
delibere concessive trasmesse dalla Direzione generale per le pensioni di guerra	» 2.273
provvedimenti adottati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra	» 1.878
provvedimenti in corso di elaborazione	» 395

Di tali provvedimenti, n. 608 sono stati trasmessi alla Ragioneria centrale per il successivo inoltro alla Corte dei conti, ufficio controllo Tesoro, per gli adempimenti di competenza.

Risultano restituiti dalla Ragioneria centrale, regolarmente registrati alla Corte dei conti, n. 545 provvedimenti che sono stati inviati alle competenti direzioni provinciali del Tesoro, per la corresponsione delle somme spettanti agli interessati.

I rimanenti decreti emessi saranno trasmessi alla Ragioneria centrale non appena saranno disponibili le occorrenti somme sull'apposito capitolo n. 6173 del bilancio dello Stato.

In proposito è da tener presente che è stato approvato definitivamente dal Parlamento il disegno di legge concernente disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1982 che pre-

vede, appunto, l'aumento dello stanziamento del predetto capitolo.

Il Ministro del tesoro
GORIA

11 gennaio 1983

CALICE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Considerato:

che l'Amministrazione comunale di Pietrapertosa (Potenza) da anni fa richiesta di istituzione di almeno una sezione di scuola materna statale;

che dal 1975 sono completi e inutilizzati gli appositi locali costruiti con fondi pubblici (a luminosa testimonianza di assenza non di programmazione, ma di informazioni fra le pubbliche amministrazioni);

che il Consiglio scolastico provinciale, contro il parere dello stesso vice provveditore e dei rappresentanti sindacali presenti, nella seduta del 28 giugno 1982 ha dovuto riunirsi di nuovo per dare un'interpretazione autentica (come un consesso di Bisanzio) ad una sua precedente deliberazione del 2 giugno 1982 che sembrava favorevole alla richiesta di Pietrapertosa, dando così prova della sua alta passione ludica per la scuola;

che, molto più prosaicamente, pare si neghi il parere favorevole (non vincolante) ritenendo così (ma perchè mai?) di difendere le tre sezioni private di scuola materna esistenti già a Pietrapertosa,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non intende, autorizzando l'istituzione della scuola materna, nell'ambito delle priorità previste per il Mezzogiorno, ripristinare il senso del diritto, della laicità dello Stato, del rispetto dei vari bisogni dell'infanzia nel comune di Pietrapertosa.

(4 - 03324)

(10 novembre 1982)

RISPOSTA. — La proposta formulata dal comune di Pietrapertosa, per l'istituzione dal corrente anno scolastico di una sezione di scuola materna statale, ha costituito oggetto di particolare attenzione da parte del consiglio scolastico provinciale di Potenza il quale, pur avendo ritenuto di dover approfondire la questione in due distinte sedute — come ha tenuto ad evidenziare l'interrogante — non ha tuttavia, ravvisato elementi atti a modificare il parere negativo che, sulla medesima richiesta, il predetto organismo aveva già espresso nell'anno scolastico precedente.

Nè da tale parere ha potuto prescindere il Ministero, in sede di esame delle proposte avanzate dai singoli provveditori agli studi tenuto conto che le limitate disponibilità di bilancio hanno consentito di istituire, per l'anno scolastico in corso, un numero molto esiguo di nuove sezioni, ritenute indifferibili in relazione alla priorità ed all'urgenza che ne giustificavano l'istituzione.

Tali caratteri non presentava, invece, la richiesta del comune di Pietrapertosa, considerato che dei 53 bambini in età prescolare ivi residenti, come si evince dalla documentazione pervenuta al Ministero, ben 47 risultavano già iscritti alla locale scuola materna non statale.

La proposta in questione potrà essere, ad ogni modo, riesaminata per il prossimo anno scolastico, ove la competente amministrazione comunale riproponga la richiesta e qualora sia accertata la sussistenza dei necessari presupposti.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

4 gennaio 1983

CALICE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

1) che in sede di ricorso contro il decreto del Ministro del 25 marzo 1982, soppressivo del circolo didattico di Filiano (Potenza) a partire dal corrente anno scolastico, il TAR della Basilicata ha frattanto accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento con propria ordinanza del 26 agosto 1982;

2) che — come è di rito — il TAR ha ingiunto all'amministrazione scolastica di eseguire la propria ordinanza;

3) che a tutt'oggi — come è di rito — l'amministrazione non ha eseguito l'ordinanza determinando disfunzioni del circolo didattico di Filiano e disagi didattici e amministrativi,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) che cosa occorra all'amministrazione scolastica per convincerla a rispettare lo Stato di diritto;

b) come è quando si darà corso alla sospensione del decreto ministeriale soppressivo del circolo di Filiano.

(4 - 03325)

(10 novembre 1982)

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha provveduto a dare esecuzione all'ordinanza con la quale il TAR della Basilicata ha sospeso il provvedimento di soppressione del circolo didattico di Filiano, in quanto, nei termini prescritti, il medesimo ha regolarmente proposto, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, appello al Consiglio di Stato notificandolo ai controinteressati.

Ove il giudizio di appello dovesse essere conforme a quello già espresso dal TAR della Basilicata questa Amministrazione non mancherà di ottemperare all'ordinanza in parola.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

4 gennaio 1983

CAROLLO. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso che il Ministro, uniformandosi all'indirizzo sancito anche per legge, va studiando la possibilità di istituire a carattere permanente i poligoni di tiro per le Forze armate;

considerato che, nel quadro di queste prospettive, sono stati presi in considerazione circa 20.000 ettari in parte ricadenti nel territorio dei comuni di Geraci e Nicosia (province di Palermo e di Enna);

constatato che i suddetti terreni ad alta coltura agro-pastorale garantiscono a centinaia di famiglie consistenti ed insostituibili redditi,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritenga di rivedere il progetto di creazione del poligono permanente sui suddetti terreni che, una volta destinati allo scopo militare, impoverirebbero definitivamente un numero così cospicuo di famiglie di contadini e di allevatori.

Poichè lo spirito della legge relativa comporta un doveroso esame di compatibilità fra l'economia che si distrugge e lo scopo militare che si vuole raggiungere, l'interrogante chiede di sapere se un'eventuale non auspicabile insistenza possa essere giudicata compatibile con lo spirito saggiamente informatore della legge.

(4 - 03169)

(14 settembre 1982)

GENOVESE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se risponde al vero l'allarmante notizia che nel comprensorio di Mistretta (Messina) si voglia istituire un poligono militare di tiro.

In caso affermativo, si chiede di sapere se il Ministro ritiene opportuno prendere in considerazione la decisa opposizione del Consiglio comunale di Mistretta, espressa nella seduta del 24 settembre 1982, tenendo conto del fatto che tale realizzazione comporta la requisizione di un'area oltre modo vasta, compromettendo la già difficile situazione degli allevatori e vanificando le prospettive di un possibile sviluppo agroturistico.

In una situazione economicamente depressa, con tutte le caratteristiche delle aree interne del Sud, qualunque compromissione delle precarie condizioni economiche rappresenta un fatto di ulteriore degrado nel momento in cui, invece, gli interventi straordinari e la politica della Regione puntano al decollo delle aree marginali. In ogni caso, la presenza di un poligono di tiro è in netta contraddizione con la volontà regionale di dar vita alla salvaguardia del patrimonio boschivo e di fatti paesaggistici.

(4 - 03215)

(29 settembre 1982)

RISPOSTA*. — Per inderogabili esigenze addestrative, è stata da tempo decisa la costituzione in Sicilia di poligoni per artiglierie e per mezzi corazzati.

Dopo la riunione del 14 novembre 1979 del competente comitato misto paritetico e l'esame in quella sede delle proposte alternative di aree idonee, è stata prescelta la zona di Mistretta e Carlentini.

La disponibilità di tale area come poligono militare è stata confermata nel corso della conferenza nazionale sulle servitù militari tenutasi a Roma nel maggio 1981. Nel corso della stessa conferenza la zona di Mistretta è stata indicata come area di alleggerimento per le regioni Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, altamente oberate di servitù militari.

Comunque i terreni, una volta demanializzati, potranno essere dati in concessione ai preesistenti proprietari trattandosi di aree adibite allo schieramento delle artiglierie per cui la loro utilizzazione, anche se indispensabile, è limitata e saltuaria.

La locale amministrazione militare sta svolgendo attività di informazione e convincimento per dimostrare che la Difesa è pienamente disponibile a venire incontro, ove possibile, alle esigenze delle popolazioni interessate.

Il Ministro della difesa
LAGORIO

14 gennaio 1983

(*) Testo, sempre identico, dato dal Governo in risposta a ciascuna delle due interrogazioni sopra elencate.

PINNA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se gli risulti il grave disappunto manifestato dai turisti e dalla popolazione residente a Cala Gonone, località turistico-balneare di rara bellezza naturale del comune di Dorgali, per la mancanza del ripetitore RAI-TV che impedisce la visione del secondo canale televisivo.

Per sapere se gli risulti, altresì, che nel corso della stagione balneare, con presenze dell'ordine di oltre 100.000 persone, il servizio televisivo diviene un'impellente necessità di carattere informativo-ricreativo per una ragguardevole massa di cittadini che, pur pagando il canone televisivo, viene privata di un essenziale servizio informativo.

Per sapere, infine, in considerazione della cennata esigenza, che cosa intenda fare il Ministero per dotare la cennata località dell'indispensabile infrastruttura, atteso che per altre regioni e per località di minore importanza il problema è stato da tempo risolto.

(4 - 03273)

(27 ottobre 1982)

RISPOSTA. — Si fa presente che la situazione relativa alla zona di Cala Gonone nel comune di Dorgali, appare conforme a quanto disposto dall'articolo 10 della convenzione fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521 — con il quale si impegna la concessionaria ad estendere, entro il 31 dicembre 1983, il servizio sino ai centri abitati con popolazione non inferiore ai 900 abitanti — dato che la località menzionata dall'interrogante ha una densità demografica inferiore ai limiti previsti dalla citata convenzione.

Il problema, comunque, è stato ugualmente affrontato dalla concessionaria RAI la quale, come previsto dal predetto articolo 10, ha accettato di collaborare insieme alla comunità montana di cui trattasi, fornendo, a titolo gratuito, la propria consulenza tecnica (rilievi, calcoli, progettazioni) per la realizzazione di un apposito impianto, attraverso il quale — non appena saranno ultimati gli adempimenti preliminari di canalizzazione e di progettazione — dovrebbe essere data una adeguata soluzione alla lamentata carente diffusione dei programmi televisivi nazionali.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

11 gennaio 1983

SCHIANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che la legge cosiddetta « del precariato » recentemente approvata dal Parlamento, innovando in materia di concorsi a cattedre e di conseguimento dell'abilitazione, ha escluso rigorosamente le procedure di infausta memoria adottate con i « corsi abilitanti »;

che l'agenzia di stampa « CISL-scuola e ricerca », in data 9 settembre 1982, dà notizia di un incontro nel quale il direttore generale per il personale avrebbe assunto una posizione sostanzialmente positiva rispetto alle richieste sindacali che, per gli esami di abilitazione di cui agli articoli 35 e 76 della legge n. 270 del 1982, rivendicano « un primo riferimento, nell'ambito della prova orale, ai corsi di formazione istituiti con la circolare ministeriale 228 » e « un titolo preferenziale nella composizione delle commissioni del concorso riservato per i docenti utilizzati come esperti negli stessi corsi di formazione »;

ritenuto:

che la prima delle due richieste sindacali è, da un lato, inammissibile perchè in aperto contrasto con l'articolo 35 della citata legge n. 270, per il quale « la prova orale avrà come riferimento iniziale i contenuti della prova scritta », e, dall'altro, inaccettabile per la conseguente discriminazione tra i candidati a seconda che abbiano o meno frequentato corsi di formazione non previsti dalla legge, mentre la seconda richiesta è inammissibile se deve rimanere fermo il principio che non può svolgere la funzione di esaminatore in un concorso colui il quale abbia preparato alcuni dei candidati al concorso stesso;

che l'accoglimento delle sopra citate richieste sindacali da parte del Governo ripristinerebbe di fatto una situazione analoga a quella dei corsi abilitanti,

l'interrogante chiede di conoscere se la predetta notizia risponda a verità e, in caso affermativo, quale valutazione ne dia il Ministro e quali provvedimenti abbia assunto o intenda assumere.

(4 - 03182)

(16 settembre 1982)

RISPOSTA. — Si ritiene, anzitutto, di dover precisare che questa Amministrazione non ha affatto inteso confondere i corsi di formazione professionale, generalmente previsti dal Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, con le nuove procedure individuate dalla legge 20 maggio 1982, n. 270 per consentire il conseguimento del titolo abilitante a quei docenti che ne sono sprovvisti.

Si chiarisce, quindi, che i corsi di formazione professionale promossi con la circolare ministeriale n. 228 del 21 luglio 1982 si ripromettono, da un lato, di rispondere all'esigenza di una migliore qualificazione del personale docente da immettere in ruolo e mirano, tra l'altro, a tener fede all'impegno a suo tempo assunto dal Governo, in accoglimento di un ordine del giorno, approvato dalla Commissione istruzione della Camera dei deputati nella seduta del 12 maggio 1982.

Premesso, peraltro, che la frequenza ai corsi di formazione suddetti non è obbligatoria, ai fini dell'ammissione alle sessioni riservate di esami di abilitazione previste dall'anzidetta legge n. 270, si osserva che la dichiarazione del direttore generale del personale circa eventuali, possibili riferimenti tra le due iniziative, si limitavano semplicemente a prendere atto di alcune delle richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali di categoria e nei confronti delle quali lo stesso direttore aveva fatto esplicita riserva di successiva verifica, come si rileva dal testo del comunicato stampa citato dall'interrogante.

Quanto, poi, agli obblighi derivanti in materia dalla legge 20 maggio 1982, n. 270, essi sono stati, com'è noto, debitamente assolti attraverso l'emanazione delle ordinanze concernenti lo svolgimento delle suaccennate sessioni riservate, nonchè la composizione delle relative commissioni esaminatrici.

Dalle istruzioni al riguardo impartite si rileva, altresì, che nessun titolo preferenziale viene riconosciuto ai docenti dei corsi di preparazione professionale; la stessa previsione contenuta nell'articolo 3 della sum-

menzionata legge — secondo cui i componenti delle commissioni di esame debbono prestare servizio « in una sede compresa in un ambito territoriale diverso da quello cui si riferisce il concorso » — sembra escludere, infine, la paventata inclusione, nelle stesse commissioni, di docenti che abbiano seguito i corsi di preparazione professionale.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

10 gennaio 1983

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI. — *Ai Ministri del tesoro e della difesa.* — Per conoscere il costo della campagna pubblicitaria a sostegno dell'intervento militare italiano in Medio Oriente lanciata sui maggiori quotidiani italiani dal Ministero della difesa in occasione della ricorrenza del 4 novembre.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di sapere se tale celebrazione di un evento storico che costò milioni di morti al nostro Paese e all'Europa non appaia come un tragico e irresponsabile auspicio per folli avventure militariste nel sud del mondo.

(4 - 03305)

(9 novembre 1982)

RISPOSTA. — Come già nel 1980 e nel 1981 il Ministero della difesa ha chiesto ai direttori di alcuni quotidiani di voler pubblicare la riproduzione del manifesto per il 4 novembre. Come nei tre anni trascorsi tutti i quotidiani hanno aderito gratuitamente alla richiesta.

Il manifesto del 1982 sottolinea l'impegno del nostro paese ricordando l'azione umanitaria e di garanzia delle Forze armate in Medio Oriente.

Il Ministro della difesa
LAGORIO

27 dicembre 1982